

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: Altro

Fascicolo: Anno 2009

Chiavi di ricerca: DURC

Autore: F.D.B.

MINISITO SI

## ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

**Oggetto: Art. 11 bis D.L. n.78/2009 - DURC e commercio su aree pubbliche.**

La Legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto l'art. 11-bis il quale ha modificato gli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, all'articolo 28, è stato inserito il comma 2-bis il quale dispone che *“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»* e, all'articolo 29, che indica i casi di revoca obbligatoria, è stata aggiunta, con la lettera c-bis, *“la mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28”*.

Pertanto, per effetto di tale legge, il DURC sarebbe ora richiesto ai commercianti su aree pubbliche, sia al fine del rilascio che al fini del rinnovo dell'autorizzazione.

La norma, in sostanza, sembra stabilire che il commerciante abbia l'obbligo di presentare il DURC al Comune al momento della richiesta dell'autorizzazione all'attività di commercio e che, successivamente, sia il Comune ad avere l'obbligo di acquisire il DURC - entro il 31 gennaio di ogni anno - per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Sul punto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Previdenziali ha chiarito, con la nota prot. 14909 del 12 ottobre u.s., che le disposizioni introdotte dal citato art. 11 bis rientrano nella materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni e che, pertanto, va interpretata come norma “di indirizzo” nei confronti della disciplina regionale.

Limitatamente agli aspetti previdenziali, si rammenta, comunque, che il DURC può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione, nel caso dell'Inail, presuppone che vi sia, in concreto, obbligo assicurativo ai sensi della normativa vigente (artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965).

Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (Commerciante o Comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla Sede Inps competente (al di fuori cioè di “Sportello Unico”).

Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di DURC per via telematica ([www.sportellounicoprevidenziali.it](http://www.sportellounicoprevidenziali.it)) selezionando l'opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ing. Ester Rotoli

MAIL - 60010 - 15/10/2009 - 009213